



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 21/18**

Lussemburgo, 27 febbraio 2018

Sentenza nella causa C-266/16

The Queen, su istanza della Western Sahara Campaign UK /  
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs e Secretary of  
State for Environment, Food and Rural Affairs

## **L'accordo di pesca concluso tra l'UE e il Marocco è valido in quanto non applicabile al Sahara occidentale e alle acque a esso adiacenti**

Il Sahara occidentale è un territorio dell'Africa nord-occidentale, delimitato a nord dal Marocco, a nord-est dall'Algeria, a est e a sud dalla Mauritania e a ovest dall'Atlantico. Attualmente, la maggior parte del Sahara occidentale è controllata dal Marocco, il quale lo considera parte integrante del suo territorio. Una parte di minore estensione di tale territorio, situata nella parte orientale, è controllata dal Fronte Polisario, un movimento che mira a ottenere l'indipendenza del Sahara occidentale.

L'Unione europea e il Marocco hanno concluso in successione un accordo di associazione nel 1996, un accordo di partenariato nel settore della pesca («accordo di pesca»)<sup>1</sup> nel 2006 e un accordo di liberalizzazione dei prodotti agricoli e della pesca nel 2012. L'accordo di pesca è integrato da un protocollo che fissa in particolare le possibilità di pesca dallo stesso previste e che scade nel luglio 2018<sup>2</sup>.

Con sentenza del 21 dicembre 2016<sup>3</sup>, la Corte di giustizia, adita con un'impugnazione nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il Fronte Polisario e, dall'altro, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, ha dichiarato che gli accordi di associazione e di liberalizzazione conclusi tra l'Unione e il Marocco dovevano essere interpretati, conformemente al diritto internazionale, nel senso che non erano applicabili al territorio del Sahara occidentale. Tuttavia, tale causa non riguardava l'accordo di pesca; di conseguenza, nella sua sentenza, la Corte non si è pronunciata sulla validità di tale accordo<sup>4</sup>.

La Western Sahara Campaign (WSC) è un'organizzazione indipendente di volontariato avente la finalità di promuovere il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi. Tale organizzazione sostiene, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione amministrativa), Regno Unito], che l'accordo di pesca nonché gli atti che lo approvano e lo attuano<sup>5</sup> sono invalidi nella parte in cui il suddetto accordo e i suddetti atti sono applicabili alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. La WSC ritiene pertanto che le autorità britanniche agiscano illegalmente prevedendo di dare applicazione a tale accordo e, in particolare, di rilasciare licenze per pescare nelle acque in questione.

<sup>1</sup> GU 2006, L 141, p. 4. La conclusione di tale accordo è stata approvata dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (GU 2006, L 141, pag. 1).

<sup>2</sup> GU 2013, L 328, pag. 2. La conclusione di tale protocollo è stata approvata dalla decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013 (GU 2013, L 349, pag. 1).

<sup>3</sup> Sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario ([C-104/16 P](#), v. comunicato stampa n. [146/16](#)).

<sup>4</sup> Tuttavia, il Fronte Polisario contesta la legittimità del protocollo che accompagna l'accordo di pesca dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa [T-180/14](#)). Il Tribunale ha sospeso la trattazione di tale causa finché la Corte non si sarà pronunciata nella causa WSC.

<sup>5</sup> Oltre agli atti citati alle note 1 e 2, la WSC contesta altresì la validità del regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo del 2013 (GU 2013, L 328, pag. 40).

Ciò considerato, la High Court of Justice ha chiesto alla Corte, in particolare, se l'accordo di pesca fosse valido alla luce del diritto dell'Unione. Si tratta della prima questione pregiudiziale di validità riguardante formalmente accordi internazionali conclusi dall'Unione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, di essere competente a valutare la validità degli atti di conclusione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione e, in tale ambito, **a valutare se simili accordi siano compatibili con i trattati nonché con le norme di diritto internazionale che vincolano l'Unione.**

La Corte esamina, in secondo luogo, la validità dell'accordo di pesca. Essa constata che il giudice britannico intende sapere se la possibilità di sfruttare le risorse originarie delle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale sia compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto internazionale. Orbene, un tale interrogativo presuppone che tali acque siano comprese nell'ambito di applicazione territoriale dell'accordo. La Corte verifica quindi, prima di tutto, la fondatezza di tale ipotesi.

A tale riguardo, la Corte osserva, anzitutto, che l'accordo di pesca è applicabile al «territorio del Marocco», espressione equivalente alla nozione di «territorio del Regno del Marocco» di cui all'accordo di associazione. Orbene, come la Corte ha già statuito nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, questa nozione fa riferimento a sua volta allo spazio geografico sul quale il Regno del Marocco esercita le sue competenze sovrane in base al diritto internazionale, a esclusione di qualsiasi altro territorio, come quello del Sahara occidentale. Pertanto, **l'inclusione del territorio del Sahara occidentale nell'ambito di applicazione dell'accordo di pesca violerebbe diverse norme di diritto internazionale generale applicabili nelle relazioni tra l'Unione e il Regno del Marocco, in particolare il principio di autodeterminazione.**

La Corte rileva, inoltre, che l'accordo di pesca è applicabile alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione» del Regno del Marocco. Ebbene, conformemente alla convenzione dell'ONU sul diritto del mare<sup>6</sup>, le acque sulle quali lo Stato costiero ha il diritto di esercitare una sovranità o una giurisdizione si limitano alle sole acque adiacenti al suo territorio e rientranti nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. **La Corte dichiara dunque che, in considerazione del fatto che il territorio del Sahara occidentale non fa parte del territorio del Regno del Marocco, le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale non rientrano nella zona di pesca marocchina di cui all'accordo di pesca.**

La Corte esamina, infine, l'ambito di applicazione territoriale del protocollo che accompagna l'accordo di pesca. Sebbene tale protocollo non contenga alcuna specifica disposizione al riguardo, la Corte rileva che varie disposizioni del medesimo utilizzano l'espressione «zona di pesca marocchina». Orbene, tale espressione è identica a quella contenuta nell'accordo, il quale la definisce come riferimento alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco». Da ciò la Corte conclude che **la «zona di pesca marocchina» di cui al protocollo non include le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.**

**La Corte dichiara, pertanto, che, poiché né l'accordo di pesca né il protocollo che lo accompagna sono applicabili alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale, gli atti dell'Unione relativi alla loro conclusione e alla loro attuazione sono validi.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

---

<sup>6</sup> La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1833, 1834 e 1835, pag. 3), è entrata in vigore il 16 novembre 1994. La sua conclusione è stata approvata a nome della Comunità con decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU 1998, L 179, pag. 1).

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106